

Gli amministratori indipendenti non esenti da responsabilità

Quando si configura una responsabilità dei componenti del consiglio di amministrazione di una società di capitali occorre considerare che anche gli amministratori indipendenti sono comunque “amministratori” della società e che questa loro indipendenza non li rende estranei alle dinamiche gestionali della società stessa.

È quanto decide la Cassazione con la sentenza 15685/2024, nella quale viene sottolineato che anche gli amministratori indipendenti sono dotati di tutte le prerogative e sono gravati di tutti i doveri tipici dell'ufficio di amministratore di società in quanto muniti di una competenza generale sul governo della società, parimenti incaricati di funzioni di management, di direzione e anche di controllo interno. Nella sentenza anzi si osserva che gli amministratori indipendenti cumulano le tipiche attribuzioni gestorie degli amministratori di società alle precipue competenze degli indipendenti stessi in tema di monitoraggio dell'attività degli amministratori esecutivi; agli amministratori indipendenti compete dunque un ruolo attivo, caratterizzato dal loro dovere di verificare l'operato degli altri amministratori e dei manager, sia al fine di evitare che vengano commessi abusi da parte di chi esercita il potere all'interno della società sia al fine di assicurare che la società medesima si comporti, nello svolgimento della propria attività economica, principi di trasparenza e correttezza.

In un caso di assoluta rilevanza per la gestione della società come quello in relazione al quale è stata emanata la sentenza 15685/2024 (la determinazione del prezzo di offerta al pubblico di azioni rinvenienti da un aumento di capitale) sussiste in capo all'intera compagine degli amministratori un dovere di attivarsi il cui inadempimento genera la loro responsabilità per aver omesso di impedire l'evento dannoso ai danni della società, stante che gli indipendenti debbono agire in modo informato, ciascuno in ragione dei rispettivi requisiti di professionalità.

In particolare il dovere di agire informati dei consiglieri non esecutivi (articoli 2381, commi 3 e 6, e 2392 del Codice civile) non va rimesso, nella sua concreta operatività, alle segnalazioni provenienti dai rapporti degli amministratori delegati, in quanto anche i membri non esecutivi del *board* devono possedere ed esprimere costante e adeguata conoscenza del business praticato dalla società. Essendo compartecipi delle decisioni di strategia gestionale assunte dall'intero Cda, anche i consiglieri non esecutivi hanno l'obbligo di contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi di tutte le aree della società e di attivarsi in modo da poter efficacemente esercitare una funzione di monitoraggio sulle scelte compiute dagli organi esecutivi, non solo in vista della valutazione delle relazioni degli amministratori delegati, ma anche ai fini dell'esercizio dei poteri, spettanti al Cda, di direttiva o avocazione concernenti operazioni rientranti nella delega.

—Angelo Busani